



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 18

Roma, 28 aprile 2017

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Rilascio del Durc in presenza della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modifiche.

Quadro normativo

- /// **Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34** convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" Articolo 4 "Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva".
- /// **Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193** convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili". Articolo 6 "Definizione agevolata".
- /// **Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8** convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017". Articolo 11 "Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali", commi 10 e 10-bis.

- ⚡ **Decreto legge 27 marzo 2017, n. 36** "Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione". Articolo 1 "Proroga di termini in materia di definizione agevolata".
- ⚡ **Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50** "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo". Articolo 54 "Documento Unico di Regolarità Contributiva".
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015** "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc)" come modificato dal decreto interministeriale 23 febbraio 2016.
- ⚡ **Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale per l'attività ispettiva 8 giugno 2015, n. 19** "D.M. 30 gennaio 2015 - Durc on line – prime indicazioni operative".
- ⚡ **Circolare Inail 26 giugno 2015, n. 61** "Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015".
- ⚡ **Circolare Inps 26 giugno 2015, n. 126** "Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 – Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc)".
- ⚡ **Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale per l'attività ispettiva 2 novembre 2016, n. 33** "D.M.-di modifica del D.M. 30 gennaio 2015 – Durc on-line".
- ⚡ **Circolare Inail 14 dicembre 2016, n. 48** "Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Modifiche al decreto ministeriale 30 gennaio 2015".
- ⚡ **Circolare Inps 31 gennaio 2017, n. 17** "Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc). Modifiche al decreto ministeriale 30 gennaio 2015".
- ⚡ **Nota Direzione centrale rapporto assicurativo INAIL 60010.28/02/2017.0004285** "Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (art.6 DL 193/2016 conv. L. 225/2016). Regolarità contributiva".

Premessa

In relazione alla definizione agevolata disciplinata dall'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, si è posta la questione degli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione nel caso in cui sia richiesta la verifica della regolarità contributiva, i cui requisiti sono stabiliti dall'articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Il procedimento di definizione agevolata si perfeziona, infatti, solo con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute e pertanto fino a tale momento permane l'esposizione debitoria nei confronti degli Istituti previdenziali.

Il comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto legge stabilisce che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle

in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e non si determina pertanto l'estinzione del debito residuo.

Su conforme parere dell'Ispettorato nazionale del lavoro reso con nota del 9 gennaio 2017, protocollo n. 0000122, trasmessa il 13 febbraio 2017, sentito l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 28 febbraio 2017, protocollo n. 0004285 sono state pertanto fornite indicazioni nel senso di non ritenere possibile l'attestazione della regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione all'agente della riscossione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Si è ritenuto invece corretto attestare la regolarità contributiva dei soggetti aderenti sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Nella Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 è stato pubblicato il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che all'articolo 54 intitolato "Documento Unico di Regolarità Contributiva" stabilisce nuovi criteri per l'attestazione della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata dei debiti contributivi ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Rilascio del DURC in presenza di definizione agevolata

L'articolo 54, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 dispone che, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, il Durc è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione effettuata nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Si ricorda che il termine di presentazione della citata dichiarazione all'agente della riscossione, era stato fissato al 31 marzo 2017 dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 come modificato dalla legge di conversione 1 dicembre 2016, n. 225 ed è stato prorogato al 21 aprile 2017, prima dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 marzo 2017, n. 36 e poi dall'articolo 11, comma 10, lettera a) della legge di conversione 7 aprile 2017, n. 45 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8.

La medesima legge 7 aprile 2017, n. 45 ha differito al 15 giugno 2017 il termine del 31 maggio 2017 entro cui l'agente della riscossione deve comunicare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modifiche, nel caso in cui il debitore acceda al pagamento rateale, per l'anno 2017 la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre e per l'anno 2018 nei mesi di aprile e settembre, fermo restando quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo in ordine al pagamento del 70 per cento delle somme complessivamente dovute nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018.

Per completezza si specifica, infine, che il comma 13-ter dell'articolo 6 citato, inserito dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7

aprile 2017, n. 45, ha stabilito che per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (a cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previste per la definizione agevolata.

Annullamento dei Durc rilasciati in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento

Il comma 2 dell'articolo 54 stabilisce che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i Durc rilasciati in attuazione del comma 1 del medesimo articolo 54 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

La norma precisa che a tal fine l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate.

Pubblicazione dell'elenco dei Durc annullati

La norma dispone che gli Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei Durc annullati.

Il comma 3 dell'articolo 54 stabilisce che i soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e quelli che acquisiscono un Durc On Line già prodotto in corso di validità tramite l'apposita funzione di consultazione "utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il Durc è richiesto".

Istruzioni operative

A far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell'Inail iscritti a ruolo, a seguito di invito a regolarizzare si accerti che il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 all'agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, le Sedi attesteranno la regolarità contributiva.

Resta fermo che per i restanti debiti devono sussistere i requisiti di regolarità contributiva previsti dall'articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Una volta scaduto il termine dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, per i debiti contributivi iscritti a ruolo oggetto della definizione stessa, la regolarità contributiva è attestata se l'agente della riscossione ne comunica il regolare versamento.

Gli adeguamenti procedurali interni che consentiranno di evidenziare le regolarità contributive attestate ai sensi dell'articolo 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine del successivo annullamento in caso di eventuale inadempimento delle rate, sono in corso di realizzazione.

Nell'attesa le Sedi devono tenere evidenza dei casi suddetti.

Sono altresì in corso gli adeguamenti procedurali interni per l'acquisizione dall'agente della riscossione delle informazioni riguardanti i carichi oggetto di definizione agevolata e il regolare versamento delle rate.

Nelle more le Sedi acquisiranno le suddette informazioni direttamente dall'agente della riscossione nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio della regolarità contributiva.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 1

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

(GU n.95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017

CAPO II
MISURE PER IL LAVORO, LA PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E GLI
INVESTIMENTI

Art. 54

(Documento Unico di Regolarita' Contributiva)

1. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e' rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo agli altri requisiti di regolarita' di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.

3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarita' contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio "Durc On Line" in sede di consultazione del DURC gia' prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC e' richiesto.

4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modifiche

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

Testo in vigore dal 11/4/2017:

Capo II
Misure urgenti in materia fiscale

Art. 6

Definizione agevolata

1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, e' effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene, rendendo, entro il 21 aprile 2017, apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 21 aprile 2017 il debitore puo' integrare, con le predette modalita', la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

3. Entro il **((15 giugno 2017))**, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate e' fissata nei

mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate e' fissata nei mesi di aprile e settembre.

3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:

a) presso i propri sportelli;

b) nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.

3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero e il cui pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non puo' avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non puo' altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già

emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo' essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita' previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

8. La facolta' di definizione prevista dal comma 1 puo' essere esercitata anche dai debitori che hanno gia' pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalita' ivi indicate, ha gia' integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 2.

9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalita' e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di

omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225;

e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione e' automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2019, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facolta' di definizione e dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento.

12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilita' relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019".

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonche' in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo puo' riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

((13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo)).